



A.N.P.P.E. V.V.F.

FILP - Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze VIGILI
DEL FUOCO



FEDERDISTAT

FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI - SINDACATI DIRIGENTI, DIRETTIVI
del PERSONALE DIPENDENTE del MINISTERO dell'INTERNO
del DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
delle AZIENDE e FUNZIONI CENTRALI

Affiliata alla



Roma 07.05.2019

Prot. 21/2019

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
SEN. STEFANO CANDIANI

Memoria ANPPE - FEDERDISTAT - CISAL Vigili del Fuoco - Incontro con il Sottosegretario

1. Piattaforma rivendicativa con 15 Punti
2. Osservazione sulla recente riforma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Documento Laureati

cordiali saluti

Presidente FILP ANPPE VVF
Fernando Cordella

Segr. Generale FEDERDISTAT VVF
Antonio Barone

Segr. Generale CISAL VVF
Antonio Formisano



A.N.P.P.E. V.V.F.
FILP - Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze VIGILI
DEL FUOCO



FEDERDISTAT
FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI - SINDACATI DIRIGENTI, DIRETTIVI
del PERSONALE DIPENDENTE del MINISTERO dell'INTERNO
del DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
delle AZIENDE e FUNZIONI CENTRALI

Affiliato alla



Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

Al Sottosegretario all'Interno
Sen Sefano Candiani

Oggetto : piattaforma rivendicativa Vigili del Fuoco

Con questa piattaforma rivendicativa il cartello sindacale composto da ANPPE – FEDERDISTAT – CISAL VIGILI DEL FUOCO vogliono sensibilizzare la S.V. affinché una volta per tutte il Corpo Nazionale possa essere considerato una Istituzione del soccorso che si collochi al centro del sistema di Protezione Civile Nazionale.

Le nostre proposte si possono riassumere nei seguenti punti :

- 1) nuovo progetto di riordino organizzativo del Corpo Nazionale in rapporto ai compiti attribuiti al Corpo nel Sistema di Protezione Civile non solo alla fase emergenziale del soccorso. I cambiamenti climatici rendono necessario che le Istituzioni si pongono il problema di un soggetto unico sull'argomento, e la conseguente estensione delle competenze del Corpo Nazionale nelle non meno importanti fase del controllo in particolare nei nuovi rischi emergenti dissesto idrogeologico, incendio impianti rifiuti e rischio sismico;
- 2) aumento considerevole di risorse finanziarie per prossima contrattazione atte ad equiparare le retribuzioni ed il trattamento previdenziale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti alle altre Forze di Polizia;
- 3) costituzione dei Dirigenti Aggiunti alla pari dei Direttivi Aggiunti istituiti con la legge "riordino", decreto legislativo n.127 ;
- 4) progressione interna orizzontale fino al 50 % che interessi il personale operativo e amministrativo laureato, nessuno escluso, in base anche al turn-over;
- 5) introduzione nel ruolo dei direttivi e dirigenti di altre lauree come geologi, biologi, chimici, fisici e giurisprudenza in ottemperanza alle normative europee e un considerevole aumento dei laureati medici ed economia e commercio;
- 6) istituzione di una Direzione Sanitaria Centrale ed in ogni Direzione Regionale la costituzione dell'ufficio sanitario regionale, con incremento della pianta organica dei medici a livello territoriale;
- 7) in ogni Direzione Regionale istituzione della componente dei ginnici per addestramento, mantenimento e retraining per tutti i Vigili del Fuoco;
- 8) istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza sul lavoro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso ogni Comando Provinciale e presso ogni procura della Repubblica;



A.N.P.P.E. V.V.F.
FILP - Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze VIGILI
DEL FUOCO



FEDERDISTAT
FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI - SINDACATI DIRIGENTI, DIRETTIVI
del PERSONALE DIPENDENTE del MINISTERO dell'INTERNO
del DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
delle AZIENDE e FUNZIONI CENTRALI

Affiliata alla



Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

- 9) maggiore tutela assicurativa per gli autisti del Corpo Nazionale per la conduzione di mezzi in attività di soccorso tecnico urgente;
- 10) incremento delle piante organiche degli specialisti (aeronaviganti, nautiche e sommozzatori) con aumento di professionalità e la cooptazione nei ruoli degli specialisti anche dei radioriparatori;
- 11) utilizzo delle professionalità dei direttivi e dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per controlli sulle pianificazioni di protezione civile comunale e intercomunale e soprattutto su rischi territoriali specifici;
- 12) inserimento del cosiddetto "tempo tuta" che è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali;
- 13) ripristino del posto di funzione dirigenziale sul rischio territoriale soppresso nel documento di riordino del 2013 e quindi recepimento di nuove competenze come cambiamenti climatici, incendi rifiuti (anche sul rischio salute e sicurezza sul lavoro degli operatori vigili del fuoco) e pianificazione territoriale e urbanistica in base a nuovi rischi naturali e antropici;
- 14) investire in una maggiore sicurezza sul lavoro, che sia specifica per la peculiarità del lavoro svolto e maggiore attenzione alle malattie professionali del comparto con un monitoraggio costante in particolare per il personale esposto a rischi specifici (incendio rifiuti, amianto, videoterminalista), indizione immediata delle elezioni dei responsabile Lavoratori Sicurezza e individuazione degli RSPP in ogni struttura centrale e periferica;
- 15) rilancio della componente volontaria, con un piano straordinario, che porti ad una copertura del territorio con una risposta immediata del Corpo con sedi permanenti e volontarie che possano raggiungere in tempi celeri le zone di intervento, con una attenzione per le regioni del sud del Paese.

La trasformazione che sta interessando il Paese ha bisogno di sfide sempre più complesse in ambito di Prevenzione e Soccorso, il tutto deve riguardare in primis il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco unico organo deputato a questo ed è per questo che riteniamo la nostra piattaforma rivendicativa può essere un valido strumento di crescita, portando finalmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad occupare quel ruolo baricentrico nel sistema di soccorso del Paese.

Cordiali saluti

Roma 21.03.2019

Presidente FILP ANPPE VVF
Fernando Cordella

Segr. Generale FEDERDISTAT VVF
Antonio Barone

Segr. Generale CISAL VVF
Antonio Formisano



A.N.P.R.E. VVF
FILP - Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze VIGILI
DEL FUOCO



FEDERDISTAT
FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI - SINDACATI DIRIGENTI DIRETTIVI
del PERSONALE DIPENDENTE del MINISTERO dell'INTERNO
del DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
delle AZIENDE e FUNZIONI CENTRALI

Affiliata alla



Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

ALL'ON. LE SOTTOSEGRETARIO
SEN. STEFANO CANDIANI

OGGETTO: OSSERVAZIONI SULLA RECENTE RIFORMA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 06 OTTOBRE 2018

Da una ricognizione effettuata su tutto il territorio nazionale, è emerso che, tra il personale VVF non direttivo, ci sono molti Vigili del fuoco operativi in possesso di laurea e di abilitazioni professionali che da anni, potenzialmente, avrebbero potuto accedere ai ruoli direttivi, ma in sostanza, né il precedente ordinamento né quello recentemente approvato, riserva loro una tale *chance*, generando inutili ed ingiuste disparità economiche e sociali rispetto a tanti altri Corpi dello Stato.

In conformità con quanto disposto dalla Legge Madia, "la cui ratio è quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle organizzazioni degli Uffici Pubblici - ex art. 8 co.6 della legge 124 del 7 agosto 2015 -, attraverso il coinvolgimento di ulteriori figure tecniche e specialistiche, nel caso di specie, anche a supporto dell'attività del Soccorso Tecnico Urgente, così come già indicato nei Pareri favorevoli della stessa I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali della Camera e del Senato espressi a seguito di numerose Audizioni Parlamentari come quella del 05 settembre 2018 alla Camera, nonché nei Pareri favorevoli della I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali del 3 maggio 2017 e del Consiglio di Stato del 21 aprile 2017, nonché come disposto dall'art. 22 del d.lgs 75 /2017 che, per il triennio 2018/2020, dispone per le Pubbliche Amministrazioni l'attivazione di procedure selettive interne al fine di garantire la progressione in carriera del personale in possesso di specifici titoli di studio", **si invita l'On.le Sottosegretario Senatore Stefano Candiani, il Capo Dipartimento Prefetto Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Ing. Fabio Dattilo a sollecitare la riapertura della delega per poter effettuare una sostanziale e strutturale riforma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, apportando interventi normativi finalizzati nel concreto a migliorare i tempi di**




A.N.P.R.E. V.V.F.
FILP - Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze VIGILI
DEL FUOCO



FEDERDISTAT
FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI - SINDACATI DIRIGENTI DIRETTIVI
del PERSONALE DIPENDENTE del MINISTERO dell'INTERNO
del DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
delle AZIENDE e FUNZIONI CENTRALI

Affiliata alla



Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

risposta nonché la qualità professionale della "Macchina del Soccorso Tecnico Urgente", valorizzando nel contempo tutto il personale operativo VVF in possesso di laurea nonché di notevole esperienza professionale acquisita nel corso degli anni, quale risorsa umana inestimabile per il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Pertanto, appare a dir poco doveroso e giusto riaprire la suddetta delega per predisporre un riordino che possa apportare a tutti gli operatori vvf benefici sul proprio *status* lavorativo.

Con la novella riforma, contrariamente a quanto *ut supra* rassegnato, è stato istituito un apposito ruolo Direttivo Aggiunto all'interno del comparto di contrattazione Direttivi e Dirigenti del C.N.VV.F., riservato a personale diplomato, con l'attribuzione di posizioni organizzative, gerarchiche e funzionali analoghe a quelle del personale direttivo, che sono in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione professionale.

In merito a ciò, occorre ribadire che l'istituzione di un siffatto ruolo direttivo aggiunto è stato oggetto, in questi ultimi anni, sia di approfondite analisi da parte della NS Amministrazione, durante i lavori preparatori del D.Lgs. 217/05, che della giustizia amministrativa, giudicando la soluzione *de qua* non conforme alla *ratio* della legge delega n. 252/04, che non prevede affatto l'istituzione del suddetto ruolo, oltre alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Ns Carta Costituzionale che, per il passaggio ad un'area funzionale superiore, prevedono la regola del concorso pubblico.

In poche parole, l'istituzione del ruolo *de quo* ha solo ed esclusivamente avvantaggiato tutti coloro che già precedentemente sono stati premiati con il concorso interno ad ispettore, a cui si accedeva con il solo criterio dell'anzianità; **"ben vengano le sanatorie, ma che siano a favore di tutto il personale VVF in possesso dei relativi titoli di studio e, quindi, non solo a favore di pochi"**.

E' lapalissiano che ciò costituisce una grave discriminazione nei confronti di tutto il personale operativo VVF, considerato anche il fatto che, essendo il rapporto di lavoro di natura pubblica nonché altamente

Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

specifico, ci sono molte limitazioni a sfavore come ad esempio di non poter effettuare la mobilità intercompartimentale, di non poter usufruire del part-time ecc....ecc...; di conseguenza, non si può continuare a mortificare il suddetto personale economicamente e in termini di sviluppo di carriera, considerato anche che, per accrescere sempre di più la professionalità, occorre necessariamente istituire e sviluppare vari settori, per cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco già dispone di risorse umane altamente qualificate, come potrebbe essere ad esempio l'allegata relazione sulla difesa della P.A. finalizzata ad istituire, con appositi protocolli d'intesa, uffici legali c/o le Direzioni Regionali VVF, quali centri unici di spese, al fine di poter meglio gestire, anche in termini economici, la moltitudine di giudizi in cui è parte in causa la NS Amministrazione che le varie Avvocature Distrettuali dello Stato non riescono a smaltire con efficienza ed efficacia. Quindi occorre prevedere normativamente concorsi interni per direttivi a cui può accedere il personale operativo laureato in ingegneria, in architettura, in geologia, in giurisprudenza per l'attività di polizia giudiziaria e di formazione stessa, **considerata la connessione degli aspetti tecnici - giuridici da applicare con l'attuazione del procedimento sanzionatorio ex d.lgs 758/94, in ambito di violazioni accertate in materia di lavoro di cui al D.lgs 81/08, istituendo nuove figure direttive come quella del geologo e del funzionario tecnico-giuridico antincendio**, come da allegata proposta di legge, **nonché dare la possibilità a tutto il personale laureato interno di poter accedere al ruolo direttivo indipendentemente dalla tipologia di laurea o almeno a quello di ispettore, il tutto compensato dall'esperienza professionale acquisita negli anni, così come d'altronde è già previsto in molti altri Corpi dello Stato.**

A tal proposito si fa presente che, tra le OSSEERVAZIONI fatte nei mesi scorsi (settembre/ottobre 2018) dalla I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati in occasione dell'iter formativo del novello riordino VVFF, il Governo viene invitato a valutare la possibilità di consentire la partecipazione ai

Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste, quali ad es. quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche, senza limiti di età.

Inoltre, per i passaggi da vigile a caposquadra fino al ruolo di ispettore, la stessa I Commissione rileva la necessità di qualsiasi diploma e non solo quello con indirizzo specifico, considerato che, diversamente, si annulla di colpo l'anzianità operativa acquisita, generando disequaglianze e incongruenze rispetto a quanto già avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza.

Nonostante ciò, l'ultimo riordino non ha valorizzato il personale VVF con il riconoscimento del relativo merito!!!!

Basti pensare che per un semplice passaggio di qualifica dal profilo di vigile a quello di caposquadra occorre aspettare più di venti anni di servizio, circostanza di fatto particolarmente vergognosa ed umiliante per tutti gli operatori VVF.

Si fa altresì presente che, con l'assorbimento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di una parte del personale che apparteneva al Corpo Forestale dello Stato, si sono venute a creare delle disparità di trattamento non solo economiche tra il suddetto personale e quello già appartenente al CNVVF; infatti, attualmente ci sono direttivi e dirigenti laureati in giurisprudenza, scienze agrarie, geologia, economia ecc..., che svolgono regolarmente e quotidianamente le proprie funzioni VVF, ma nel contempo non è ancora prevista la possibilità per un simile laureato vigile del fuoco/caposquadra/caporeparto/ispettore di poter accedere ai ruoli direttivi, nonostante la necessità di espletare una moltitudine di attività in supporto al Soccorso Tecnico Urgente, come quella della polizia giudiziaria, della statistica, di relazioni geologiche e geotecniche; tanto è vero che numerosi geologi sono stati contattati dalla NS Amministrazione per essere impiegati sia come componenti per le commissioni di gare d'appalto sia come collaboratori per sovrintendere ai lavori di costruzione di vari sedi di servizio come la nuova caserma

Roma 21.03.2019

Prot. 21/2019

centrale di Cosenza, nonché in specifici interventi come alluvioni, frane, terremoti ecc...

Ormai è arrivata l'ora non solo di punire chi sbaglia, ma anche di valorizzare chi merita; in mancanza si possono fare mille riforme, ma se alla base non ci sono stimoli, tutto risulta essere vanificato e controproducente.

A dire il vero la dicotomia tra l'aspetto formale e sostanziale delle riforme è stato sempre un dilemma per la N.S. Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che le stesse, il più delle volte, non possono essere attuate in concreto poiché rappresentano solo un'utopia per le reali circostanze di fatto in cui opera la P.A..

Da quanto *ut supra* esposto, si confida in una riapertura della delega per poter effettuare una riforma di nome e di fatto del CNVVF, ispirata ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento della P.A., ex art. 97 della Ns Carta Costituzionale, quale fonte delle fonti, ovvero carta d'identità del popolo italiano, nonché al principio di meritocrazia per valorizzare il suddetto personale laureato operativo che costituisce una fondamentale ed insostituibile risorsa per tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto anche delle **allegate OSSERVAZIONI** espresse dalla I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati a seguito delle audizioni dei sindacati e delle associazioni di categoria del 05 settembre 2018.

Si inviano cordiali saluti

Presidente FILP ANPPE VVF
Fernando Cordella



Segr. Generale FEDERDISTAT VVF
Antonio Barone



Segr. Generale CISAL VVF
Antonio Formisano





A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

6. Proposta "istituzione dei nuclei di Polizia giudiziaria e di sicurezza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso ogni Comando Provinciale e presso ogni procura della Repubblica".

PROPOSTA DI LEGGE

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso ogni Comando Provinciale e presso ogni Procura della Repubblica)

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come richiamato dal decreto legislativo n. 217 del 2005, nell'esercizio delle proprie funzioni, esercita attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e, per tale motivo, i suoi appartenenti, che sono sia ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, così come previsto dagli artt. 16 legge 13/05/1961, n. 469 e 13 legge 27/12/1973, n. 850, sia ufficiali od agenti di pubblica sicurezza *ratione materiae*, poiché concorrono a garantire la sicurezza, la preservazione dei beni e l'incolumità pubblica, così come si evince dal combinato disposto degli artt. 19 co. 1 del d.l.g.s. 139/06 e 8 co. 1 legge 1570/1941 e del R.D. 773/1931 artt. 16 e ss., dipendono anche dall'Autorità Giudiziaria e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Fondamentalmente, ai sensi dell'art. 1 legge 13/05/1961, n.469, legge 08/12/1970, n.996, art. 1 D.P.R. 29/07/1982, n.577, i compiti di polizia giudiziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono: a) prevenzione e vigilanza antincendio; b) estinzione degli incendi; c) servizi finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.

E' proprio nello svolgimento di questi compiti che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può andare incontro a fatti che costituiscono reato e trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria.

Pertanto, in relazione ai singoli compiti di istituto, possono ravvisarsi diverse fattispecie di reati.

In particolare, in merito alla prevenzione incendi: falsa attestazione, contraffazione e alterazione di certificazioni (art. 5 co. 2 legge n. 818/1984), inosservanza di prescrizioni imperative per ragioni di sicurezza pubblica (art. 650 c.p.), ecc.....; in merito all'estinzione incendi: incendio doloso (artt.



A.N.P.P.E. V.V.F.

Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

423 e 425 c.p.), incendio colposo(art. 449 c.p.) porto illegale di armi od esplosivi(art. 12 legge n. 497/74) ecc.....; in merito ai servizi tecnici: apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento(art. art. 681 c.p.), attentati alla sicurezza dei trasporti(artt. 432 e 449 c.p.), ecc.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di accrescere la professionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria tramite l'istituzionalizzazione sia dei nuclei di polizia giudiziaria presso ogni Comando Provinciale, costituito da personale competente in materia, al fine di affiancare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di polizia giudiziaria da espletare durante le operazioni di soccorso tecnico urgente, sia dei nuclei di polizia giudiziaria presso ogni Procura della Repubblica, al fine di curare al meglio i rapporti tra i vari Comandi Provinciali e le rispettive Procure della Repubblica per quanto concerne tutti i reati di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per rendere effettivo il rapporto di dipendenza dei suoi appartenenti dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

La necessità di tale proposta di legge nasce per volere degli stessi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, poiché, il più delle volte, non avendo ricevuto loro un'adeguata formazione in materia di polizia giudiziaria, considerato che, nel corso di questi anni, tale disciplina è stata messa un po' in secondo piano, soprattutto per mancanza di un idoneo organo che si occupasse della stessa, hanno non poche difficoltà nell'assolvere tali compiti da espletare per volontà di legge.

Ed ecco che l'ulteriore finalità della istituzionalizzazione dei nuclei di polizia giudiziaria, con personale qualificato, sarà quella di formare adeguatamente tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come accade per tutti gli altri Corpi dello Stato, di modo che gli operatori vvf possano affrontare in maniera più professionale e serena tutti i doveri che la legge riserva loro in tale materia.

Inoltre la funzione di tali nuclei di polizia giudiziaria sarà, altresì, quella di esercitare attività di controllo presso i luoghi di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di formare gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tale settore, per il quale il decreto legislativo

81/2008 conferma il ruolo centrale che svolge il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l'assolvimento del compito della prevenzione incendi.

Attualmente è già concretamente possibile la realizzazione di un tale progetto, considerata la disponibilità di risorse in termini di competenze, professionalità e valore umano. Basti pensare che, negli ultimi anni, grazie all'innalzamento del livello scolastico, molti dipendenti che operano nella P.A., pur svolgendo lavori che non richiedono un particolare titolo di studio, sono laureati.

Ed è quello che accade al giorno d'oggi anche nel Corpo nazionale di vigili del fuoco, considerato che ci sono diversi giovani-vigili del fuoco laureati, come dottori in giurisprudenza, in medicina, in geologia ecc....., la cui cultura specifica potrebbe apportare un contributo non indifferente all'accrescimento della professionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invece di sottovalutare una tale preziosa risorsa umana mortificandola con una regolamentazione ed un ordinamento formale del Corpo che già da diversi anni non è più in sintonia con la realtà in cui i suoi appartenenti si trovano ad operare quotidianamente, oltre che la mancanza di specifiche risorse finanziarie da destinare ai rispettivi settori. Oggi la classe politica del nostro Paese parla tanto di riassetto della pubblica amministrazione, di razionalizzare la pubblica amministrazione, senza, però, tener conto del capitale umano e di tutte le altre risorse di cui dispone.

Ciò costituisce una delle più forti contraddizioni del nostro mondo politico, considerato che tutti abbiamo il dovere istituzionale e morale di fare tutto ciò che contribuisce a migliorare il benessere del nostro Paese.

Pertanto, risulta essere doveroso istituire tali nuclei di polizia giudiziaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in modo tale che ciò possa rispondere agli *standard* richiesti dalle attuali esigenze operative, realizzando così la piena modernizzazione ed efficienza di questo servizio.



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e sicurezza presso ogni Comando Provinciale dei vigili del fuoco e presso ogni procura della Repubblica).

Art. 1

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza presso ogni Comando Provinciale dei vigili del fuoco).

1. Presso ogni Comando Provinciale dei vigili del fuoco è istituito un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1, tenendo conto della classificazione del relativo Comando Provinciale.
3. In ogni caso, indipendentemente dalla classificazione di cui al comma 2, è prevista presso ogni Comando Provinciale, contestualmente alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, l'istituzione di almeno un funzionario con ruolo direttivo tecnico-giuridico, titolare di posizione di coordinamento del nucleo stesso.
4. Per accedere al ruolo di direttivo tecnico-giuridico è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 2

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza presso ogni Procura della Repubblica)

1. Presso ogni Procura della Repubblica è istituito un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza con protocolli d'intesa sottoscritti tra



A.N.P.P.E. V.V.F.

Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

I punti fondamentali e qualificanti della presente proposta di legge sono:

- 1) istituire i nuclei di polizia giudiziaria presso ogni Comando Provinciale e presso ogni Procura della Repubblica con apposita normativa certa che permetta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di operare per il futuro in piena autonomia, senza avvalersi dell'ausilio degli altri Corpi dello Stato per l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, relativamente a tutti quei reati di propria competenza, e per l'esercizio di tutte le attività di propria competenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, settori che sono già di competenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come innanzi specificato;
- 2) porre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei settori in questione, in una posizione all'avanguardia, operando in netta controtendenza con l'abitudine di cedere ad altri le proprie competenze, operando il più delle volte in contrasto con quanto previsto dai codici vigenti, in particolare dal codice di procedura penale, i cui artt. di riferimento precisano che gli atti di polizia giudiziaria, fermo restando le proprie competenze, debbono essere compiuti dal primo ufficiale di polizia giudiziaria giunto sul luogo dell'intervento;
- 3) garantire un'adeguata e continua formazione degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie in questione con personale qualificato, riconoscendo a questi la loro professionalità, acquisita, inizialmente, anche attraverso la frequentazione di appositi corsi presso le scuole di formazione per funzionario direttivo tecnico-giuridico antincendio degli altri Corpi dello Stato, come ad esempio la Polizia di Stato, Carabinieri Forestali ecc..., con il relativo trattamento economico e normativo a cui essi hanno diritto. Non è certo difficile individuare, tra le

disposizioni proposte, i valori che si sono voluti inserire nella stessa: l'assoluta elasticità di impiego delle risorse in parte già esistenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'accrescimento della professionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in questi settori, già formalmente di propria competenza, con addirittura una significativa diminuzione di spesa a carico dell'erario poiché, raggiungendo una posizione all'avanguardia in tali settori, non risulta essere più necessario far intervenire anche altri Corpi dello Stato per le stesse operazioni di soccorso, il cui esercizio dell'attività di polizia giudiziaria compete già formalmente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Considerata la necessità di quanto preposto, si chiede una particolare attenzione nell'esame della presente proposta di legge, un'attenzione dovuta per agevolare il compito dei numerosi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per la salvaguardia di persone, animali e beni attraverso il soccorso tecnico-urgente e la prevenzione incendi. Si confida quindi in un ampio consenso che possa portare all'approvazione della presente proposta di legge.



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

ogni Comando Provinciale e la rispettiva Procura della Repubblica competente per territorio al fine di garantire un idoneo coordinamento tra gli stessi per l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, avente ad oggetto tutti i reati di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per rendere effettivo il rapporto di dipendenza dei suoi appartenenti dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1 dell'art. 2, tenendo conto della classificazione del relativo Comando Provinciale.

Capo II

*(Istituzione del ruolo direttivo
tecnico-giuridico-antincendio del
Corpo nazionale di vigili del fuoco).*

Art. 3

*(Ruolo direttivo tecnico-giuridico-
antincendio).*

1. È istituito il ruolo direttivo tecnico-giuridico-antincendio del Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. Tale ruolo è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - b) direttore;
 - c) direttore-vice dirigente.
3. Per il ruolo direttivo tecnico-giuridico-antincendio non è previsto l'accesso al ruolo dei dirigenti.

Art. 4

*(Compiti, funzioni de ruolo direttivo tecnico-giuridico-
antincendio)*

1. Il personale direttivo di cui all'art. 3 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione, tenuto conto della prioritaria scelta effettuata dagli interessati appartenenti alla riserva del venti per cento dei posti secondo l'ordine della loro graduatoria di fine corso.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 7

(Dimissioni dal corso di formazione iniziale)

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 6 i vice direttori che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.



A.N.P.P.E. V.V.F.

Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Capo III

(Copertura finanziaria)

ART. 8

(Copertura finanziaria).

1. L'attuazione della presente legge sarà a costo zero, considerato che *in primis* verranno valorizzate e formate le Risorse Umane già appartenenti al CNVVF in possesso dei relativi requisiti illustrati nei precedenti capi ed artt..



A.N.P.P.E. V.V.F.

Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

**7. Rappresentanza e Difesa delle Pubbliche Amministrazioni ex art.
417 BIS C.P.C. - Istituzione Uffici Legali c/o le Direzioni
Regionali dei Vigili del Fuoco**

RELAZIONE

La rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche da parte dei propri dipendenti è una soluzione sempre più frequentemente riscontrabile nel nostro ordinamento, attraverso l'istituzione, ex art. 12 del D.lgs n.165 del 2001, di appositi uffici per la gestione del relativo contenzioso.

Dal combinato-disposto dei primi due commi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto ex art. 42 co.1 del D.lgs 31 marzo 1998 n.80, si evince che in materia di pubblico impiego, di opposizioni a sanzioni amministrative, di contenzioso tributario, di previdenza sociale e di diritto di accesso agli atti amministrativi la regola è data dalla difesa della P.A. tramite i propri dipendenti, mentre l'eccezione è costituita dalla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Pertanto, nel corso degli anni, con la devoluzione, ex art. 63 D.lgs 30 marzo 2001, n.165, della maggior parte delle controversie dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario, la difesa in giudizio, che in passato competeva alla sola Avvocatura dello



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

Stato, viene affidata alla P.A., ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 co. 1 del D.lgs 31 marzo 1998 n.80.

Da quanto *ut supra* esposto si deduce che è compito, ma soprattutto onere ed interesse della stessa P.A., istituire appositi uffici per la gestione del contenzioso al fine di assicurare l'efficiente e l'efficace svolgimento delle relative attività stragiudiziali e giudiziali.

ITER PROCEDIMENTALE

In virtù del rapporto organico esistente tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza, l'incaricato della difesa può compiere i dovuti atti processuali, compreso ad es. rinuncia agli atti o accettazione di essa ex art. 306, comma 2, c.p.c..

Ove l'Amministrazione convenuta in giudizio sia costituita personalmente, il dipendente designato assume la qualità di destinatario degli atti del processo per conto della parte rappresentata; resta, in ogni caso, in capo ai Dirigenti Generali il potere di promuovere e resistere alle liti.

LA RATIO

La rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche da parte dei propri dipendenti è una soluzione che trova sempre più riscontro nella prassi amministrativa, considerato che è la stessa normativa in materia di pubblico impiego ad invogliare la P.A. a praticare una simile scelta.

Infatti, con il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001 nonché con l'art. 417 bis c.p.c. I co., la ratio del Legislatore, in conformità



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

all'art. 97 I co. della Cost., è stata proprio quella di accrescere l'efficienza delle amministrazioni, di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità.

Da quanto esposto si evince lapalissianamente l'enorme vantaggio che si concretizza a favore dell'Amministrazione rappresentata dallo stesso dipendente designato che, diversamente, risulterebbe spesso, per non dire sempre, contumace considerata l'enorme mole di lavoro della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, che per prassi consolidata si costituisce solo ed esclusivamente in giudizi particolarmente delicati per materia e valore, lasciando, pertanto, l'Amministrazione interessata in balia delle vicende giudiziarie a se sfavorevoli per il solo semplice fatto di non essersi costituita nei giudizi di I grado dinanzi al Tribunale del Lavoro.

CONCLUSIONE

Considerato che quanto prospettato non costituisce alcun aggravio per l'Amministrazione rappresentata dallo stesso dipendente, ma solo ed esclusivamente un concreto vantaggio sotto ogni aspetto, ovvero di efficienza, di efficacia ed economicità così come sopra rassegnato, occorre effettuare protocolli d'intesa con le relative Avvocature Distrettuali dello Stato al fine poter meglio tutelare gli interessi delle varie Amministrazioni istituendo appositi uffici legali interni, nel caso di specie c/o ogni Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.